

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2063)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(TRABUCCHI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(TREMELLONI)

col **Ministro del Bilancio**

(LA MALFA)

col **Ministro dell'Interno**

(TAVIANI)

e col **Ministro dei Trasporti**

(MATTARELLA)

NELLA SEDUTA DEL 19 GIUGNO 1962

Agevolazioni per la municipalizzazione da parte del comune di Genova del servizio dei trasporti urbani gestito dalla Società per azioni U.I.T.E.

ONOREVOLI SENATORI. — L'unito disegno di legge, riguardante la concessione di agevolazioni per la municipalizzazione da parte del comune di Genova del servizio dei trasporti urbani gestito dalla Società per azioni U.I.T.E., è preordinato a facilitare la normalizzazione della situazione creata per effetto dell'assunzione di un pubblico servizio mediante l'acquisizione di tutto o di parte del pacchetto azionario della società esercente il servizio stesso.

Alcuni grandi Comuni, infatti, nell'intento di realizzare le condizioni per una gestione più aderente alle moderne esigenze, hanno fatto ricorso a tale sistema. Senonchè il

Consiglio di Stato in sede consultiva ha ritenuto che la gestione di pubblici servizi mediante società per azioni il cui capitale sociale appartenga all'ente concedente (Comune o Provincia) non è conforme alle norme sulla municipalizzazione.

In presenza di tale situazione, il comune di Genova, il quale è titolare della maggior parte del pacchetto azionario della società per azioni U.I.T.E. che gestisce il servizio trasporti urbani, è venuto nella determinazione di procedere all'assunzione diretta del servizio dei trasporti urbani per uniformarsi al parere espresso dal Consiglio di Stato.

Per la realizzazione di tale operazione, occorre però superare l'ostacolo costituito dall'onere tributario relativo alle imposte dirette ed indirette che il Comune, sia direttamente sia quale socio della società U.I.T.E., sarebbe chiamato a corrispondere in dipendenza del trasferimento delle attrezzature dalla società al Comune.

Al fine di consentire il superamento di tale ostacolo ed avuto riguardo al fatto che l'operazione è preordinata alla normalizzazione della situazione, si propongono le agevolazioni di cui all'unito disegno di legge il quale prevede, all'articolo 1, l'esenzione dall'imposta di bollo, dall'imposta generale sull'entrata e dai diritti catastali per gli atti e contratti inerenti e conseguenti al trasferimento dei beni mobili ed immobili dalla società al Comune, nonchè il pagamento, nella misura fissa minima, delle imposte di registro ed ipotecarie, in quanto dovute, mentre lo

articolo 2 stabilisce l'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile, dall'imposta sulle società e dalle addizionali ed altre imposte o sovrimposte connesse a tali tributi, per le plusvalenze eventualmente realizzate dalla società U.I.T.E. in dipendenza del trasferimento dei beni.

Il riconoscimento delle agevolazioni di cui innanzi è subordinato alla dimostrazione della titolarità da parte del comune di Genova, almeno dal 1° gennaio 1962, di azioni che rappresentino almeno l'80 per cento del capitale delle società e ciò in quanto, in diversa situazione, verrebbero meno alcuni dei presupposti per il trattamento di esenzione.

L'articolo 3, infine, stabilisce che, agli effetti fiscali, la valutazione dei beni mobili ed immobili trasferiti sarà operata sulla base dei prezzi risultanti dagli atti deliberativi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Qualora, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comune di Genova deliberi di assumere, nelle forme di cui al testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, l'esercizio del servizio dei trasporti urbani gestito dalla società per azioni U.I.T.E. sia per rinuncia della Società concessionaria sia per scadenza, revoca, decadenza, riscatto della concessione o per qualsiasi altro titolo, tutti gli atti e contratti inerenti e conseguenti al trasferimento dei beni mobili e immobili dalla concessionaria al comune di Genova sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta generale sull'entrata nonchè dai diritti catastali e scontano, in quanto dovute, le imposte di registro ed ipotecarie nella misura fissa minima, qualo-

ra il comune di Genova dimostri, all'atto del trasferimento, di essere titolare almeno dal 1° gennaio 1962 di azioni che rappresentino almeno l'80 per cento del capitale sociale della Società.

Art. 2.

Le plusvalenze eventualmente realizzate dalla Società concessionaria in dipendenza delle operazioni di cui al precedente articolo sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile, dall'imposta sulle società e dalle addizionali e dalle altre imposte o sovrimposte connesse a tali tributi.

Art. 3.

Per la valutazione agli effetti fiscali dei beni mobili ed immobili trasferiti, si farà riferimento ai prezzi definitivamente corrisposti per tali beni dal comune di Genova al concessionario, risultanti dai rispettivi atti deliberativi divenuti esecutori,